CAMERA DEI DEPUTATI N. **6545**-A

RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

presentata alla Presidenza il 26 novembre 1999

(Relatore: **SCANTAMBURLO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(D'ALEMA)

E DAL MINISTRO DELLA SANITÀ

(BINDI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(AMATO)

E CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

(BELLILLO)

—

Conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 1999, n. 411, recante disposizioni urgenti per il finanziamento degli oneri di parte corrente del Servizio sanitario nazionale

Presentato l'11 novembre 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il presente provvedimento è volto a garantire l'immediata utilizzazione dell'accantonamento di 3 mila miliardi già previsto per l'esercizio finanziario in corso per sopperire parzialmente alle maggiori occorrenze che si sono determinate nella gestione del Servizio sanitario nazionale per gli anni 1995, 1996 e 1997.

Esso è stato adottato in attesa dell'attuazione del patto di stabilità interno di cui all'articolo 28 della legge collegata per il 1999 (legge 23 dicembre 1998, n. 448), che detta disposizioni relative ai disavanzi del Servizio sanitario nazionale presentati dalle regioni per gli esercizi finanziari anteriori al 31 dicembre 1997. A tal fine le regioni sono tenute a trasmettere al Ministero della sanità, entro il 20 febbraio 1999, una relazione sullo stato di attuazione dei provvedimenti per il ripiano dei disavanzi registrati fino al 31 dicembre 1994, nonché i dati riepilogativi regionali dei consuntivi delle aziende sanitarie per ciascuno degli esercizi 1995, 1996 e 1997. La conferenza Stato-regioni individua quindi su proposta del Ministro della sanità, entro il successivo 31 marzo, la quota di maggiore spesa per il 1997 attribuibile a provvedimenti di carattere nazionale o di carattere regionale. Entro il 30 settembre 1999 il Ministro della sanità, il Ministro del tesoro e le singole regioni stipulano appositi accordi nei quali sono definiti gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico-gestionale e per il rientro dai disavanzi. Le regioni, inoltre, per il ripiano a carico dei propri bilanci dei disavanzi possono alienare parte del patrimonio delle aziende sanitarie non destinato alle attività assistenziali. L'1,5 per cento delle risorse ripartite nell'anno 1999 verrà trattenuto e ripartito nel successivo esercizio 2000 tra le regioni che avranno sottoscritto gli accordi e vi avranno dato esecuzione.

Per la ripartizione delle disponibilità tra le regioni il presente provvedimento prevede che si utilizzino i criteri indicati dal decreto-legge n. 450 del 1998, convertito dalla legge n. 39 del 1999, che aveva già assegnato 3 mila miliardi e stabilito che il 40 per cento delle disponibilità finanziarie fosse ripartito utilizzando i criteri stabiliti per il riparto del fondo sanitario nazionale per l'anno 1997, fino alla concorrenza dei disavanzi certificati dalle regioni per gli anni 1995, 1996 e 1997. Le somme restanti sono ripartite in proporzione al totale dei disavanzi certificati, al netto delle somme assegnate in base alla ripartizione del 40 per cento delle medesime disponibilità.

La relazione tecnica definisce gli importi da erogare a ciascuna regione.

Il provvedimento, quindi, non modifica la legislazione vigente, ma si limita ad autorizzare un ulteriore finanziamento del maggiore fabbisogno del Servizio sanitario nazionale per gli anni indicati, secondo le modalità definite da un precedente atto normativo. Le disposizioni, inoltre, sono conformi ai dati di conoscenza e di valutazione acquisiti dal Comitato per il controllo della spesa sanitaria nel corso della audizioni svolte ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del regolamento, nonché alle previsioni dei documenti di bilancio in corso di esame.

I pareri espressi dalle Commissioni e dal Comitato per la legislazione.

I pareri espressi dal Comitato per la legislazione, dalla Commissione affari costituzionali e dalla Commissione per le questioni regionali sono favorevoli senza condizioni e osservazioni.

Il parere favorevole espresso dalla Commissione bilancio prevede un'unica condizione, nella quale si evidenzia l'opportunità di chiarire che la disposizione di deroga prevista all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge, volta ad escludere l'applicazione delle norme che vincolano l'erogazione del saldo all'avvenuto riscontro da parte della Corte dei conti, si riferisce unicamente alle anticipazioni previste dal provvedimento. La Commissione non ha ritenuto di recepire la condizione, in quanto dalla formulazione del testo risulta sufficientemente chiaro che la disposizione di deroga ha carattere speciale ed è pertanto limitata all'erogazione disposta dal provvedimento in esame.

Dino SCANTAMBURLO, *Relatore*.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge C. 6545;

alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, ritiene che non vi sia nulla da osservare.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente pareri,

esaminato il disegno di legge C. 6545;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Il Comitato permanente pareri,

esaminato il disegno di legge C. 6545;

preso atto delle dichiarazioni rese dal rappresentante del Governo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che si chiarisca che la deroga prevista dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge si riferisce solo alle anticipazioni previste dal provvedimento.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

PARERE FAVOREVOLE

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
—	—
ART. 1.	ART. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 10 novembre 1999, n. 411, recante disposizioni urgenti per il finanziamento degli oneri di parte corrente del Servizio sanitario nazionale. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.	*Identico*.

Decreto-legge 10 novembre 1999, n. 411, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 265 dell'11 novembre 1999*

Disposizioni urgenti per il finanziamento degli oneri di parte corrente del Servizio sanitario nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il finanziamento degli oneri di parte corrente del Servizio sanitario nazionale, relativi agli anni 1995, 1996 e 1997, per un ammontare di lire 3.000 miliardi, in attesa della definizione, in sede di attuazione del patto di stabilità interno a norma dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, delle effettive occorrenze finanziarie per i predetti anni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per gli affari regionali;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. In attesa della definizione, in sede di attuazione del patto di stabilità interno di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, delle effettive occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale per gli anni 1995, 1996 e 1997, è autorizzato a carico dello Stato il finanziamento di lire 3.000 miliardi. Le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle predette eventuali, maggiori occorrenze finanziarie ai sensi della normativa vigente. Non si applica il disposto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

2. Le disponibilità finanziarie di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni con le stesse modalità di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, tenuto conto delle somme assegnate alle regioni ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto-legge n. 450 del 1998.

3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede ad erogare alle regioni le somme spettanti ai sensi del comma 2 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinati per l'anno 1999 in lire 3.000 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente 7.1.3.3. « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 novembre 1999.

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*
BINDI, *Ministro della sanità.*
AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.*
BELLILLO, *Ministro per gli affari regionali.*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO.

DDL13-6545A
Lire 500